



CITTA' DI ALESSANDRIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO DI FORNITURE E SERVIZI AFFERENTI
IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI
SEMAFORICHE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI.

CIG 838065601E – CUP I39D20000140004

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Via Lanza, 29 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

Tel. 0131 515607- 650 – Fax 0131 515613

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b. **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c. **D.M. n. 49 del 7 marzo 2018:** Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- d. **Linee guida n. 3:** Linee guida adottata dall'Anac con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- e. **Capitolato generale:** Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.;
- f. **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g. **Stazione appaltante:** il Comune di Alessandria o altro soggetto giuridico, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- h. **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- i. **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- j. **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- k. **DEC:** Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
- l. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- m. **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- n. **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o. **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p. **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- q. **Riserve:** si parla di "riserva" quando, al momento della sottoscrizione degli atti contabili, l'appaltatore non sia in grado di formulare le proprie domande; in tal caso egli firma con l'apposizione, accanto alla sottoscrizione, della dizione "con riserva", che ha un duplice effetto: in primo luogo, escludere che la sottoscrizione abbia il suo significato tipico, che è quello dell'accettazione; in secondo luogo, consentirgli di esplicitare la sua domanda nei 15 giorni successivi, così impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe alla mancata formulazione della stessa.

Premesse

In ossequio alle decisioni dell'Amministrazione Comunale che, a seguito del rilevamento di numerosi sinistri e notevoli situazioni di pericolo in corrispondenza dei crocevia semaforizzati, esprimono l'intenzione di realizzare alcuni punti di rilevazione dei transiti con luce rossa e la redazione del conseguente verbale di accertamento delle violazioni, sono state prese in considerazione le violazioni inerenti gli attraversamenti dei crocevia semaforizzati ubicati in:

- a. Via Marengo / Via Don Bosco / V.le Massobrio (nove corsie);
- b. L.go Tanaro San Martino/Solferino/ponte Meier (sette corsie);
- c. C.so C. Marx / Via Casalcermelli (sette corsie);
- d. C.so Acqui / Via Casalcermelli (cinque corsie);
- e. San Giuliano Vecchio S.R. 10 / S.P. 150 (tre corsie);
- f. Via Forlanini / S.P. 79 (tre corsie).

Quanto sopra citato determina questa C.A. all'installazione di dispositivi di rilevazione dei passaggi veicolari con luce semaforica rossa di cui al presente progetto. È evidente che ogni indugio nei tempi per l'intervento determini un esponenziale peggioramento del livello di rischio, pertanto è auspicabile intervenire nel più breve tempo possibile mediante un'urgente e tempestiva progettazione e relativo affidamento delle opere necessarie alla realizzazione di quanto descritto.

Sono comprese nell'appalto tutte le attività necessarie per garantire la fornitura in oggetto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste.

Art. 1. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
 - a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
 - b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l'art. 103 è qui integralmente richiamato ai fini della disciplina applicabile alla costituzione, alla gestione ed allo svincolo della garanzia definitiva;
 - c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative richieste dai documenti di gara;
 - d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.
2. Se l'Aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'Aggiudicatario con aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.

Art. 2. STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avrà luogo a norma di legge entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito dell'informativa antimafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti per il consorzio e le consorziate indicate per l'esecuzione.
4. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
5. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
9. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. Il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;
 - b. il presente Capitolato speciale;
 - c. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e se non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - d. la relazione tecnico progettuale;
 - e. D.V.R.I. redatto ai sensi del D.Lgs 81/08

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il Codice dei contratti;
- b. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra le prescrizioni degli atti di gara, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla stazione appaltante.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 6. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. Entro la data di inizio attività l'Aggiudicatario deve segnalare formalmente all'Amministrazione un Referente Tecnico delegato alla supervisione dell'esecuzione del contratto e ai rapporti con il DEC e i suoi delegati.
2. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DL, dal DEC o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.
3. Per l'esecuzione dei lavori che dovessero esser eventualmente necessari per l'avvio del servizio l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto.
4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 3, o delle persone di cui ai commi 4, 5 o 6, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 7. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e le opere eventualmente necessarie, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 8. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 9 CONSEGNA E AVVIO DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta al DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva.

Art. 10 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il tempo utile per ultimare tutte le attività funzionali all'avvio del servizio è fissato in giorni 60 (sessanta) lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 11. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le attività nel termine contrattuale di cui all'articolo 10, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DEC il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del DEC qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può

discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 12. CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEL SERVIZIO

1. Il contratto inerisce la locazione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi di n. 6 postazioni fisse omologate per il controllo elettronico delle violazioni al Codice della Strada e servizi connessi, da attuarsi su 34 corsie adducenti alle intersezioni seguenti:
 - a) Via Marengo / Via Don Bosco / V.le Massobrio (nove corsie);
 - b) L.go Tanaro San Martino/Solferino/ponte Meier (sette corsie);
 - c) C.so C. Marx / Via Casalcermelli (sette corsie);
 - d) C.so Acqui / Via Casalcermelli (cinque corsie);
 - e) San Giuliano Vecchio (S.R. 10 / S.P. 150) (tre corsie);
 - f) Via Forlanini / S.P. 79 (tre corsie).
2. Le postazioni periferiche oggetto del presente capitolato dovranno rilevare le infrazioni di cui all'art. 146 del vigente Codice della Strada e sue successive modifiche ed integrazioni, con ripresa fotografica digitale (fotogrammi) e/o filmato senza soluzione di continuità, e dovrà essere omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accertamento, in modalità automatica senza la presenza dell'Agente accertatore e garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere con qualsiasi condizione meteorologica e di luce.
3. Le apparecchiature dei rilevatori di infrazioni dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - le strumentazioni oggetto del servizio di noleggio dovranno essere conformi e rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, essere omologati dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ed essere conformi al campione presso lo stesso ministero depositato;
 - riportare in maniera indelebile il numero di matricola; o indicare gli estremi del decreto di omologazione e il marchio del fabbricante; o essere di tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile, custodite all'interno di armadi blindati, pertanto, protette da atti vandalici, ovvero, essere dotate di corpo struttura resistente agli atti vandalici (grado di protezione IP66);
 - essere di tipo fisso e non rimuovibile, dotati di un'apposita omologazione ministeriale per il funzionamento senza la presenza degli agenti di polizia, nel rispetto della normativa vigente in materia e dovranno riprodurre le violazioni mediante fotogrammi, unitamente a un filmato in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento;
 - produrre un filmato che, analogamente ai fotogrammi estratti dal medesimo, dovrà contenere, quale prova dell'avvenuta infrazione, immagini in cui si possa chiaramente vedere la fase di avvicinamento e successivo attraversamento dell'intersezione con la luce semaforica rossa;
 - il filmato ed i fotogrammi prodotti dal sistema dovranno contenere le seguenti informazioni minimali: la località dell'infrazione, la via e la direzione o l'intersezione, ove è avvenuto l'accertamento; la data e l'ora esatta dell'infrazione;
 - essere omologate per produrre le riprese fotografiche e/o filmati in formato digitale non modificabile;
 - consentire trasmissione e la gestione dei dati in assoluta sicurezza;
 - essere omologate per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 146/3 del C.d.S., in modalità automatica senza la presenza degli organi di polizia;
 - essere nuove e non derivanti da altre installazioni: il tutto deve essere dichiarato dal detentore del decreto di omologazione o dal distributore autorizzato per l'Italia;
 - essere installate su di un palo o portale ad un'altezza minima di tre metri in posizione non manomettibile e oscurabile;
 - essere in grado di controllare da una a tre corsie di marcia;
 - fornire come documentazione della violazione un filmato di risoluzione come minimo full HD. Dovrà essere possibile impostare la durata complessiva del filmato in funzione della geometria dell'intersezione monitorata. Dovrà inoltre essere possibile impostare anche la durata della porzione di filmato che documenta quanto accaduto nei secondi precedenti la violazione;
 - essere dotate di sorgente d'illuminazione o altro sistema non visibile che consenta una illuminazione adeguata del momento della violazione in qualsiasi condizione ambientale, 24 ore su 24;
 - garantire il corretto funzionamento di tutte le componenti da -20° C. a +50° C.;
 - essere dotate di un sistema di segnalazione alla centrale della Polizia Locale del malfunzionamento del sistema;

- avere capacità di rilevare e documentare i passaggi di autotreni e autoarticolati, il passaggio di veicoli, compresi ciclomotori e motocicli, anche a bassa velocità;
 - avere capacità di memorizzare in locale almeno 1.000 eventi rilevati; questa capacità è richiesta al fine di garantire la continuità del servizio ed il regolare funzionamento del sistema anche in caso di interruzione del collegamento telematico;
 - essere corredate di un sistema gestionale che dovrà garantire la possibilità di una corretta predisposizione di tutta la documentazione video (ovvero i fotogrammi estratti dal video) da presentare al Giudice di Pace in caso di ricorso da parte del contravventore;
 - essere corredate di una postazione di comando (hardware) corredata di software che dovrà catalogare le infrazioni rilevate dal sistema in base alle decisioni dell'organo accertatore e dovrà dare la possibilità di far visionare al trasgressore le immagini relative all'infrazione commessa.
4. Sono parte integrante della fornitura le apparecchiature hardware e software necessarie per la gestione delle infrazioni, da fornire in comodato gratuito per l'intera durata del contratto, garantendo continuità e regolarità di funzionamento tramite servizio di manutenzione e assistenza on site.
 5. Il software fornito in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'appalto, dovrà catalogare le infrazioni rilevate dal sistema in base alle decisioni dell'organo accertatore (da concordare in fase di esecuzione del servizio), e dovrà essere in grado di fornire la visione delle immagini e, a corredo, di tutte le informazioni utili ed inerenti l'infrazione accertata, al trasgressore e/o obbligato in solido.
 6. In particolare il sistema in questione dovrà interagire con il software di Gestione delle violazioni al Codice della Strada per consentire di poter visualizzare le predette informazioni all'utenza interessata (immagini e dati).
 7. Il Software di gestione così come l'intero appalto dovrà essere unico, in modo da garantire per tutte le postazioni di rilevamento un'interfaccia utente facilmente gestibile e univoca per semplificare ed uniformare le modalità di lavoro degli operatori.

Art. 13. INFRASTRUTTURA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il contratto inerisce inoltre la locazione di tutte le infrastrutture per l'installazione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche.
2. Dovranno pertanto essere comprese tutte le opere e le forniture necessarie quali scavi, pali o portali di altezza minima 3 m, canalizzazioni interrato, cavi, quadri elettrici e/o contenitori per la posa delle apparecchiature, che si rendessero necessarie per completare ed espletare al meglio tutte le funzioni richieste dal sistema oggetto del presente documento.
3. La scelta ed il posizionamento delle varie componenti l'infrastruttura dovrà essere pensata al fine di ottenere il miglior risultato possibile in termini di qualità delle viste dai vari punti di ripresa.

Art. 14. CENTRO DI CONTROLLO E DATA CENTER REQUISITI SOFTWARE

1. È compreso nel servizio la predisposizione presso il Comando della Polizia Locale, di un sistema di gestione dei dati rilevati dai sistemi di accertamento delle infrazioni, con tutte le funzionalità previste.
2. Il sistema sarà costituito da una postazione di lavoro adeguatamente configurata comprensiva di stampante e dalla applicazione SW di gestione del sistema e di interfaccia con gli operatori.
3. È altresì richiesta un'attività di "data center" atta a garantire una costante verifica tecnica dei flussi dati e la loro conformazione per le finalità istituzionali dell'Ente, secondo le direttive e sotto la vigilanza di questa Amministrazione aggiudicataria.
4. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire ogni documentazione tecnica o progettuale che sia necessaria all'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte dell'Ente per l'installazione e l'esercizio dei sistemi.
5. Sarà cura del Comandante del Corpo di Polizia Locale indicare alla ditta aggiudicataria dove localizzare le apparecchiature di cui trattasi.
6. A garanzia del perfetto funzionamento del sistema informativo dovranno essere rese disponibili infrastrutture hardware, di connessione e di storage adeguati e scalabili orizzontalmente e verticalmente; ogni aggiornamento/upgrade del sistema sarà ricompreso nel canone annuale. L'Affidatario si impegna a garantire livelli adeguati di manutenzione e sicurezza dell'infrastruttura (controllo degli accessi, disaster recovery, continuità operativa, ecc.) al fine di minimizzare eventuali eventi dannosi che potrebbero precludere la prosecuzione delle attività dell'ente.
7. La suite software, comprensiva di tutti i vari moduli, deve obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti minimi, pena le applicazioni delle penali di cui al paragrafo 41:
 - deve essere conforme alle regole sull'interoperabilità prescritte dalle linee guida emanate in attuazione dell'articolo 73 del CAD;
 - deve essere conforme ai requisiti di accessibilità (Legge 4/2004 e linee guida Agid in materia approvate in data 10 gennaio 2020);
 - l'interfaccia client deve essere web-based, e, nello specifico, deve poter essere accessibile tramite un semplice web browser da client multiplatforma (Windows, Linux, macOS, ecc.). Non dovrà pertanto essere richiesta l'installazione di alcuna componente software sulla macchina client (es. client Java), né richiedere lo scaricamento dinamico di alcun componente (applet Java, componenti ActiveX, client

proprietari, ecc.). I moduli applicativi dovranno pertanto essere compatibili con i maggiori browser standard in uso (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) di cui almeno uno non legato ad ambienti operativi proprietari. Non sono pertanto ammesse soluzioni basate su tecnologie client/server o di tipo terminal server/desktop remoto (Citrix et similia); sono comunque ammessi componenti necessari ad interfacciare il software con apparati hardware esterni (es. lettore Smart card, token USB, ecc..) e componenti necessari per la visualizzazione di documenti prodotti (es. plug in di Office, Acrobat, ecc..);

- deve garantire l'esportazione, in ogni momento, dell'intera base di dati (inclusi ogni tipo di indice o metadato utilizzato per implementare le funzionalità del software stesso) in formato standard, aperto e documentato;
 - deve possedere un sistema di process accounting, sia del software applicativo, sia del DB, che consenta di mantenere e gestire log dettagliati per gli accessi degli operatori e per le operazioni da essi effettuate;
 - deve consentire l'utilizzo concorrente di più operatori;
 - dovrà attenersi alla normativa nazionale, regolamenti interni ed implementare tutte le funzionalità ivi richieste;
 - in caso di malfunzionamenti, deve segnalare il tipo di errore in modo chiaro ed esplicito, così da semplificare la risoluzione dello specifico problema;
 - deve essere possibile, utilizzando le funzionalità dell'applicazione, l'estrazione dei dati e la creazione di documenti nei formati standard utilizzabili da strumenti di produttività individuale (PDF, formati Open Document Format e Microsoft Office, file di testo -CSV, XML- ecc.) in ottemperanza a quanto specificato dalle linee guida AgID in materia di Open Data;
 - deve potersi integrare completamente ed interagire con gli altri applicativi in uso presso l'Amministrazione attraverso interfacce di tipo web services (di cui devono essere rese disponibili le API) o altra modalità che rendano agevole l'interoperabilità con altri sistemi informativi esterni.
8. Il sistema dovrà essere realizzato in modo da ottemperare alle richieste della linea Guida ANAC n.8 in modo da poter escludere il fenomeno del lock-in; l'Amministrazione deve poter essere in grado, al termine del contratto, di poter cambiare agevolmente il fornitore di servizi e non restare vincolato allo stesso. Il fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni essenziali sul sistema per consentire ad un nuovo fornitore di subentrare nella gestione in modo efficiente.

Art. 15. MANLEVA RESPONSABILITÀ

1. La suite software fornita, inoltre deve essere nella piena disponibilità dell'Aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al periodo precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 16. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

1. In aggiunta a quanto specificato agli articoli precedenti, la ditta affidataria del servizio dovrà inoltre:
 - a) realizzare un archivio digitale per la raccolta di tutte le potenziali infrazioni accertate dai rilevatori di controllo cui all'Art. 1 e la loro indicizzazione, con conservazione per il periodo ammesso dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy e diritto di accesso agli atti. A tale archivio delle infrazioni da sanzionare e da notificare potrà accedere solo il personale autorizzato al trattamento sempre per il pieno rispetto dei dettami relativi al regolamento UE 679/2016 in materia di privacy. La struttura dell'archivio digitale dovrà possedere le caratteristiche minime richieste dalle normative CAD in materia di sicurezza del dato, disaster recovery e continuità operativa in particolare con l'uso di servizi in cloud certificati Agid, ovvero: data center in cloud contenente i database, con i dati utilizzati per l'espletamento del servizio che dovrà essere certificato in termini di sicurezza secondo le specifiche di qualificazione indicate al precedente Art. 3. Tutte le funzionalità rese disponibili dovranno essere accessibili dall'operatore di Polizia Locale attraverso una applicazione web impiegabile mediante browser. Il collegamento tra l'archivio digitale in cloud e la periferia dovrà avvenire tramite linee di comunicazione opportunamente dimensionate, a totale carico dell'Aggiudicatario, per l'intero periodo di

esecuzione del contratto. Tali linee dovranno collegare tra loro, in modalità protetta, al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati, le postazioni di rilevamento, l'archivio digitale in cloud e le postazioni situate presso il Comando di Polizia Locale. Tutte le informazioni acquisite dalle postazioni periferiche di rilevamento (dati e immagini delle presunte infrazioni) dovranno essere trasmesse automaticamente all'archivio e qui essere rese disponibili per la validazione finale da parte del personale della Polizia Locale, che potrà accedere da remoto alle funzionalità del sistema, utilizzando la postazione operatore, mediante un collegamento con l'archivio digitale.

Questa procedura dovrà garantire al Comando di Polizia Locale l'accesso alle informazioni del sistema in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24. Il personale incaricato della progettazione, della realizzazione e della manutenzione del sistema, dovrà possedere adeguate qualifiche e capacità in relazione al compito affidato. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, sia in fase iniziale, che successivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, il possesso e la sussistenza di tutti i requisiti sopra specificati, eventualmente disponendo sopralluoghi presso la sede della ditta affidataria, anche per mezzo di tecnici a tal fine incaricati;

- b) mettere a disposizione, con licenza d'uso illimitata nel tempo e nel numero di utenti, un software per la gestione delle potenziali infrazioni raccolte nell'archivio digitale di cui alla precedente lettera a), per la visura, l'elaborazione e la validazione delle immagini acquisite dai varchi periferici di controllo del passaggio con il semaforo rosso. Inoltre deve essere in grado di interfacciarsi con il software di gestione delle violazioni utilizzato dal Comando di Polizia Locale (attualmente PIEMME versione Windows-Oracle della Sapignoli S.r.l.), in modo tale da permettere la generazione automatica dei verbali di contestazione. Sarà compito della ditta appaltatrice contattare, prendere accordi, definire ed eseguire con la ditta che fornisce tale software tutte le operazioni necessarie al fine di rendere possibile tale risultato, specificando che tutti gli oneri conseguenti saranno a carico esclusivo della ditta Appaltatrice stessa e che nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione procedente. In caso di adozione di un nuovo software di gestione delle contravvenzioni la ditta affidataria dovrà farsi carico di implementare tutte le modifiche necessarie per la nuova integrazione;
- c) mettere a disposizione le linee di trasmissione dati tra le periferiche di cui al precedente Articolo 1 e l'archivio digitale, allocato in cloud, con spese di gestione, canoni e manutenzione a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

1. In relazione a tutto quanto elencato agli articoli precedenti, l'offerta dovrà prevedere e comprendere nel prezzo l'esecuzione, da parte della ditta affidataria, delle seguenti attività:

- a) manutenzione preventiva, per tale intendendosi tutte quelle attività a carattere periodico che hanno l'obiettivo di mantenere i normali livelli dell'impianto e di tutti i componenti hardware e software, sia centrali che periferici, incluso l'archivio digitale. Gli interventi di manutenzione preventiva in loco dovranno essere effettuati a cadenza almeno semestrale;
- b) manutenzione preventiva segnaletica orizzontale linea di arresto, per tale intendendosi tutte quelle attività a carattere periodico che hanno l'obiettivo di mantenere visibile la linea di arresto, consistenti nella periodica riverniciatura della stessa. Gli interventi di manutenzione preventiva della segnaletica orizzontale in loco dovranno essere effettuati a cadenza almeno annuale;
- c) manutenzione correttiva in loco di tutte le apparecchiature periferiche, dell'archivio digitale allocato in cloud e della postazione di controllo allocata presso il Comando di Polizia Locale, con interventi mirati all'eliminazione dei guasti e/o di malfunzionamenti alle apparecchiature e al software di gestione, comprensiva di manodopera, materiali di ricambio e parti di consumo, attrezzi e strumentazione di supporto, sostituzione o reinstallazione di ogni componente o apparecchiatura difettosa, danneggiata o non installata a regola d'arte, con un numero illimitato di interventi.

Tutte le attività manutentive e di assistenza dovranno essere compiute nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e in particolare, quando effettuate sulla strada, la ditta affidataria del servizio dovrà curarsi di allestire cantieri in osservanza delle norme del C.d.S e del Regolamento di Esecuzione. Le aziende che partecipano alla gara dovranno specificare le modalità del progetto di assistenza, il più integrato e dettagliato possibile, con le seguenti caratteristiche:

- dettaglio di sedi operative e modalità di rilevazione di eventuali guasti e/o malfunzionamenti, e di intervento; mezzi e strumenti a disposizione;
- programma di manutenzione ordinaria;
- interventi di ripristino e relativi tempi di intervento anche in caso di manutenzione straordinaria; gestione delle necessarie parti di ricambio;
- verifica periodica di corretto funzionamento prevista del decreto di approvazione/omologazione, effettuata dall'azienda detentrica di tale decreto, ovvero da altro soggetto abilitato.

- d) attività di tele-assistenza remota, con attivazione automatica delle attività manutentive in caso di guasto e servizio telefonico call center, che assicuri un monitoraggio periodico della funzionalità delle apparecchiature, oltre alla diagnosi di eventuali malfunzionamenti;
- e) messa a disposizione di un help desk, che garantisca assistenza tecnica, di tipo telefonico e via web, erogato tramite una struttura di call center e di web-call center, in grado di ricevere le segnalazioni di guasto ed un servizio di assistenza telefonica, attivi per almeno 4 ore lavorative dal lunedì al venerdì, che garantiscano per mezzo di tecnici qualificati il supporto specialistico necessario per la corretta gestione del sistema e per la risoluzione dei problemi hardware e software, per tutta la durata dell'appalto;
- f) raccolta delle potenziali infrazioni nell'archivio digitale allocato in cloud e loro indicizzazione in un data base relazionale, per tale intendendosi:
 - acquisizione di tutte le immagini/filmati provenienti dai rilevatori e loro conservazione per il periodo ammesso dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy e diritto di accesso agli atti;
 - effettuazione di tutte le operazioni necessarie per rendere le immagini e/o i filmati chiaramente intellegibili, quali, ad esempio, la regolazione dei livelli di luminosità, colore e contrasto;
 - raccolta e conservazione delle immagini e/o dei filmati acquisiti come prova della violazione e validate dal Comando di Polizia Locale, con successiva elaborazione di un file in formato .csv o comunque aperto, contenente i dati delle infrazioni necessari per l'importazione nel sistema gestionale della polizia municipale, al fine della loro verbalizzazione. Le immagini e/o i filmati dovranno essere automaticamente abbinate al relativo verbale e visualizzabili tramite il software gestionale in uso alla polizia municipale;
 - servizio di analisi preventiva delle immagini e/o dei filmati dei quali risulti dubbia la prova della violazione del C.d.S. Tale servizio dovrà comprendere l'analisi dei casi di sospetta violazione al fine di garantire una preliminare selezione di tutti i casi da sottoporre all'attenzione dell'organo accertatore/del competente ufficio della Stazione Appaltante che valuterà la necessità o meno di procedere a sanzione. Si precisa, pertanto, che non viene esteso anche all'aggiudicatario un potere di decisione e validazione degli accertamenti e il conseguente potere sanzionatorio, che resta nell'esclusiva titolarità degli uffici preposti della Stazione Appaltante; si pone a carico del soggetto aggiudicatario un mero supporto alla P.A.;
 - raccolta e conservazione delle immagini e/o dei filmati scartati perché non costituenti prova di violazione (es: mezzi di soccorso in emergenza), da realizzare secondo le specifiche istruzioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Locale, con possibilità di essere comunque in ogni tempo acquisite per l'eventuale verbalizzazione. Acquisizione e conservazione, secondo le modalità indicate alla precedente lettera g), anche di tutte le immagini detenute presso i database dell'archivio digitale, allocato in cloud. Tali immagini dovranno essere rese disponibili e visualizzabili mediante l'utilizzo del software di gestione di cui all'Art. 16, lettera b), garantendo altresì, anche in questo caso, la completa funzionalità di interfaccia con il software di gestione delle violazioni utilizzato dal Comando di Polizia Locale.
- g) acquisizione e conservazione anche di tutti i dati di traffico detenuti presso l'archivio digitale della ditta attuale affidataria del servizio. Tali dati dovranno essere resi disponibili ed elaborabili mediante l'utilizzo del software di gestione di cui all'Art. 16, lettera b) o di altro messo gratuitamente a disposizione dalla ditta affidataria;
- h) attività di formazione per l'utilizzo del software di gestione di cui all'Art. 16, lettera b), rivolta agli operatori del Corpo di Polizia Locale;
- i) controllo giornaliero per la verifica della corretta esecuzione delle procedure e di tutti gli applicativi del software di gestione;
- j) installazione della segnaletica di preavviso ovvero integrazione e/o sostituzione di quella esistente, ove ritenuto necessario su insindacabile giudizio del Comando di Polizia Locale, nonché manutenzione ed eventuale ripristino della stessa per tutta la durata del contratto;
- k) effettuazione di ogni altra opera e servizio connessi alle attività di cui sopra.

Art. 18. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL SOFTWARE

1. Si richiede, a corredo del software fornito, l'allegazione della seguente documentazione:
 - manuale tecnico sull'architettura generale del sistema (disegno logico e fisico dei dati);
 - architettura tecnologica e funzionale;
 - manuale utente per l'amministratore di sistema (illustrazione delle attività di installazione e configurazione);
 - manuale utente per l'utilizzatore finale dell'applicativo che illustri in dettaglio gli aspetti funzionali di ogni singolo modulo;
 - guida in linea accessibile da ogni schermata dei vari applicativi;
 - prerequisiti hardware (sia client che server).

2. Tutta la documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana e in formato elettronico e contestualmente aggiornata dall'Aggiudicatario sulla base dei successivi aggiornamenti e personalizzazioni dell'applicativo.

Art. 19. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELL'AVVENUTA INFRAZIONE E SPECIFICHE SISTEMA.

1. Ad integrazione di quanto già indicato nei precedenti articoli, in merito alle specifiche delle caratteristiche sulle apparecchiature, il sistema dovrà inoltre:
 - risultare regolarmente omologato per il funzionamento in modalità notturna;
 - permettere l'esportazione dei dati (immagini e/o filmati) prodotti dalle apparecchiature verso il programma di gestione delle sanzioni amministrative in uso al Comando Polizia Locale di Alessandria e con esso integrarsi;
 - garantire sicurezza delle informazioni e il mantenimento dei dati acquisiti a norma di legge;
 - garantire la sicurezza informatica in termini di integrità ed inviolabilità dei singoli apparati posizionati in ogni intersezione ove sono ubicate le apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni, impiegando protocolli di sicurezza per la tracciabilità dei file e misure per la storicizzazione degli interventi operati sui singoli file;
 - garantire sicurezza fisica delle postazioni in termini di resistenza agli atti vandalici.

Art. 20. TEMPI DI ATTIVAZIONE E DI INTERVENTO

1. Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere reso disponibile nel rispetto dei seguenti tempi di attivazione e di intervento:
 - a) installazione delle apparecchiature: entro 60 gg. dall'avvenuta consegna;
 - b) attività di formazione per l'utilizzo del software di gestione: entro 60 gg. dall'avvenuta consegna;
 - c) inizio effettivo del servizio: entro 60 gg. dall'avvenuta consegna;
 - d) termine del servizio: 1095 giorni (36 mesi) dall'inizio effettivo del servizio;
 - e) servizio di manutenzione correttiva di tutti gli apparati, centrali e periferici:
 - intervento da remoto: entro 12 (dodici) ore lavorative dal guasto;
 - intervento in loco, ogniquale volta si renda necessario: entro 24 (ventiquattro) ore dal guasto;
 - ripristino delle complete funzionalità: entro 12 (dodici) ore dall'inizio dell'intervento.
 - f) acquisizione delle immagini raccolte dai rilevatori e loro messa a disposizione in favore del Comando di Polizia Locale per la visualizzazione e l'assegnazione: entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento;
 - g) elaborazione delle immagini assegnate dal Comando di Polizia Locale e loro messa a disposizione nel database relazionale: entro 24 (ventiquattro) ore dall'assegnazione;
 - h) elaborazione del file .csv o altro formato aperto delle immagini validate dal Comando di Polizia Locale come prova della violazione: contestuale alla validazione.
2. Le Attività dovranno essere svolte in orari da concordare con il Comando di Polizia locale al fine di poter gestire adeguatamente eventuali interferenze di viabilità.
3. Il piano delle attività dovrà essere presentato dalla ditta per l'avvio dei lavori e dovrà contenere un cronoprogramma dettagliato degli interventi e delle attività che l'appaltatore dovrà svolgere.

Art. 21. REQUISITI DI SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Il sistema deve essere aderente alla normativa vigente, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - al regolamento UE 679/2016 (GDPR);
 - al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.;
 - alla circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017 (andando ad implementare almeno le misure minime ove applicabili).
2. Qualsiasi difformità rispetto alla normativa vigente sarà oggetto di manutenzione adeguativa con priorità rispetto a qualsiasi altra attività.
3. I succitati requisiti devono essere sostanzianti in un apposito documento ("Sicurezza Informatica della Soluzione") nel quale si richiede uno schema di massima delle soluzioni adottate.
4. I requisiti di sicurezza possono in qualsiasi momento essere verificati dall'Amministratore di Sistema interno all'ente e dal DPO, che devono poter accedere direttamente alla banca dati e ai log di pertinenza della stazione appaltante, indipendentemente dalla natura giuridica del titolare del software e/o dell'erogatore del servizio in modalità cloud computing.

Art. 22. COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo/verifica di conformità è emesso ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (d.lgs. 50 del 2016) ed è inteso a verificare, a seguito del completamento di tutte le attività specificate la conformità delle apparecchiature e del sistema hardware/software alle caratteristiche tecniche minime richieste, nonché alle caratteristiche offerte in sede di gara. Il collaudo definitivo del sistema avviene con un "piano di test" concordato tra le parti.
2. Il collaudo potrà avere il seguente esito:

- a) positivo;
 - b) sospeso con rinvio: in tal caso dovrà essere ripetuto entro 15 giorni;
 - c) negativo: a tale esito si arriverà se, dopo due sospensioni con rinvio, il collaudo non potrà ancora avere esito positivo e sarà causa di risoluzione del contratto.
3. Del collaudo è redatto verbale scritto, alla presenza di un referente per l'affidatario e del direttore dell'esecuzione per l'Amministrazione e di altri soggetti eventualmente necessari a tale attività.

Art. 23. MANUTENZIONE

1. La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es. blocco della applicazione/funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell'appalto e laddove possibile, migliorando la qualità originale degli applicativi in modo da ottimizzare i tempi di successivi interventi.
2. Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.
3. Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell'applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es. software di base, d'ambiente, rete, ...) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all'attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.
4. La manutenzione adeguativa deve comprendere tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:
 - adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
 - adeguamenti dovuti all'introduzione di nuove release del software di base e d'ambiente comprese l'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
 - migrazioni di piattaforma;
 - adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;
 - modifiche al normale funzionamento dell'applicativo al fine di consentire ai preposti uffici la lavorazione di pratiche anche in virtù di possibili anomalie procedurali (es. eliminazione vincoli degli applicativi a causa di ritardi nella lavorazione delle pratiche; eliminazione di vincoli legati ad un presupposto di base dati priva di anomalie, ecc.).
5. Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativi a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque l'Aggiudicatario, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'ente è tenuto a:
 - tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
 - darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
 - realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativi è in ogni caso responsabilità dell'Aggiudicatario, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna intervento nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante.
6. L'assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa.
7. Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l'infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d'ambiente, virtualizzato, i database (tuning e/o aggiornamento di versione) ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l'integrazione di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi.
8. Deve garantire la modularità, l'integrazione, l'isolabilità delle componenti, l'affidabilità, il bilanciamento del carico, la scalabilità e la sicurezza dell'intera architettura.

9. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attività che dovranno essere assicurate:
- gestione sistemi;
 - attività di manutenzione proattiva, reattiva, evolutiva;
 - gestione ambienti di elaborazione;
 - gestione dello storage;
 - gestione banche dati.

Art. 24. FORMAZIONE

1. La formazione deve concludersi entro l'avviamento del sistema, previa relazione del responsabile del servizio sul raggiungimento degli obiettivi del corso; nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti saranno richiesti, compresi nel prezzo, ulteriori giorni formativi fino al raggiungimento di un ottimale livello di autonomia lavorativa da parte dell'impiegato addetto.
2. I corsi di formazione dovranno essere finalizzati al trasferimento all'utenza target delle abilità e delle competenze necessarie per l'accesso e l'uso di tutte le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma applicativa. I corsi dovranno essere erogati in base ad un piano di formazione proposto dall'Affidatario in base alle esigenze dell'ente. Tale piano di formazione deve essere accettato dal DEC.

Art. 24.1. Formazione per operatori

1. La formazione deve essere rivolta a classi di utenti diversificati in base all'utilizzo del sistema.
2. A scopo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, durante il corso dovranno essere trattati i seguenti argomenti:
 - accesso all'applicazione, interfaccia utente e modalità d'interazione, navigazione nei menù, accesso agli help e alla documentazione in linea, ecc.;
 - attivazione delle funzionalità, immissione, controllo e validazione dei dati, funzioni di ricerca, interrogazione, visualizzazione e stampa, chiusure periodiche, ecc.;
 - accesso alla documentazione tecnica e alla manualistica di riferimento;
 - parametrizzazioni, sviluppo di report personalizzati, produzione di stampe massive, ecc.;
 - funzionalità di import/export, di interoperabilità e interscambio con prodotti di office automation.
3. Le modalità di erogazione dovranno prevedere:
 - sessioni teoriche frontali in aula (o in via telematica solo ove non fosse ancora possibile, sulla base della normativa emergenziale in allora in vigore, procedura indicata ed appositamente allestita dal Comune);
 - sessioni pratico-applicative, da svolgere con le modalità tipiche del "training on the job", affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
 - moduli formativi, FAQ, tutoriali ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana) fruibili in modalità e-Learning.
4. In particolare, come requisito minimo, si richiede che si tengano, durante l'intera durata dell'Appalto:
 - n. 3 ore, in almeno tre giornate diverse (a discrezione dell'Amministrazione), formative in aula, per tutto il personale individuato.
 - n. 6 ore, in almeno tre giornate diverse (a discrezione dell'Amministrazione), di affiancamento, per tutto il personale individuato.

Art. 24.2. Formazione per amministratori

1. I corsi di formazione ed addestramento - espressamente rivolti al personale dipendente addetto alla gestione e conduzione dell'infrastruttura tecnologica e della piattaforma applicativa - saranno finalizzati al trasferimento delle competenze in relazione all'amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle componenti applicative e del database.
2. Le modalità di erogazione dovranno prevedere lezioni teoriche frontali sulle tecnologie utilizzate in aula (presso la Stazione Appaltante). Dovranno essere forniti ai partecipanti materiale didattico, FAQ ed un dettagliato manuale per amministratore di sistema fruibili in modalità e-Learning.
3. In particolare, come requisito minimo, si richiede che si tengano, durante l'intera durata dell'Appalto, n. 3 ore, in almeno tre giornate diverse (a discrezione dell'Amministrazione), formative in aula, per tutto il personale individuato.

Art. 25. AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. L'Affidatario deve fornire all'amministratore di sistema dell'ente:
 - le credenziali applicative di massimo livello di privilegio nonché;
 - le credenziali per accedere direttamente alla banca dati ed al server dove sono installate le applicazioni;
 - l'accesso ai log di sistema archiviati in conservazione digitale a norma.

Art. 26. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Qualora per l'esecuzione dell'appalto sia necessaria l'esecuzione dei lavori ipotizzati dall'Amministrazione negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore può esser chiamato a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 27. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori e servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL/DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL/DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 11 e per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 41, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 28. DIVIETO INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa non può sospendere o ritardare la prestazione del servizio con una decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente. L'interruzione del servizio per decisione dell'Impresa costituisce inadempienza, tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

ART. 29. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 21; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 30. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al Disciplinare e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 29 sono ridotti:
 - a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

- b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c. del 30 % (trenta per cento), per gli operatori economici in possesso del rating di legalita' e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
 - d. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
 3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a. di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b. di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 31. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. È fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 21 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 37 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 21. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo allegato al D.M. 31/2018.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta: - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle

partite 2) e 3), - partita 2) per le opere preesistenti: euro 25.000,00 partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00

- b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
5. È obbligo dell'appaltatore stipulare altresì una polizza assicurativa a beneficio dell'ente per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (R.C.T.) in ordine allo svolgimento di tutte le ulteriori attività previste nel presente Capitolato. La garanzia deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00.
6. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.
7. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
8. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.
9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
11. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 21; a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni sopra riportate.
 - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - c. l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
12. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
13. La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
14. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 32. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna qualora si sia dato avvio anticipato al contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in

- alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 24, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d. il piano operativo di sicurezza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 33. - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.
3. L'appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 34. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. La Ditta si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

2. Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.
3. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
4. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. L'Appaltatore garantisce la predisposizione, fino specifica previsione legislativa che ne preveda la cessata necessità, di apposito Protocollo anti-contagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire il contagio da Covid in cantiere. L'appaltatore, in caso di subappalto, è tenuto a verificare anche il rispetto di questa specifica previsione da parte dell'impresa o delle imprese subappaltanti.

Art. 35. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 36. SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale del contratto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle attività indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività subappaltate;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori o delle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
- 3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
- 4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le attività affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS;
- 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
- 6. I lavori o le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 37. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il DEC e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 35, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 38. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a. quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o attività eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente;
 - a. il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - b. l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a. all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo delle attività eseguite e contabilizzate previste dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DEC, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi alle attività eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 39. CESSAZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ DI FINE CONTRATTO (EXIT MANAGEMENT)

1. Nel presente paragrafo vengono descritte le attività e le procedure che saranno richieste all'Aggiudicatario nella fase finale del rapporto contrattuale, per il rilascio del servizio, per il passaggio delle consegne al subentrante e per il trasferimento al relativo personale di tutte le conoscenze necessarie a garantire la fluida transizione nella erogazione e la continuità operativa per l'utenza dei servizi in fornitura dell'ente.
2. Alla scadenza del contratto l'Aggiudicatario presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi all'ente o al nuovo Aggiudicatario per un periodo pari agli ultimi tre mesi di contratto fornendo un piano di subentro che deve essere accettato dall'ente. Il piano deve essere accettato dal DEC. In caso di non accettazione il piano deve essere adeguato alle indicazioni del DEC entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al par. 34 - Penali.
3. In ogni caso le attività pianificate devono terminare il termine contrattuale. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al par. 34 - Penali.
4. La fase di Exit management, oltre a quanto detto, contempla i seguenti aspetti:
 - fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 - gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 - due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire all'Aggiudicatario che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
 - contratti e licenze;
 - trasferimento knowledge base da sistemi di trouble ticketing;
 - trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
 - consegna dei dump delle banche dati.
5. La fase finale del periodo contrattuale sarà finalizzata, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio consolidati, dall'altra, a mettere in grado il personale tecnico indicato dall'ente ad un efficace subentro nei servizi in questione. Per tale ragione, l'Aggiudicatario si deve impegnare nei confronti del subentrante ad un completo passaggio delle consegne ed alla fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
6. Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti organizzando le attività nelle seguenti fasi:
 - fase di programmazione del passaggio di consegne
 - predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ...);
 - riunione preparatoria con il personale tecnico dell'ente;
 - pianificazione incontri di passaggio delle consegne
 - fase di affiancamento;
 - consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
 - effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
 - training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.
7. I ritardi o le inadempienze relative a tale fase sono da considerare per l'applicazione di penali di cui al par. 34 - Penali.

Art. 40. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il DEC darà avvio e garantirà la direzione ed il controllo tecnico-contabile del contratto con le modalità di cui al Titolo III del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
2. In caso di contrasti sulle prestazioni svolte e relativi compensi/oneri, l'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni del DEC e deve proseguire nell'esecuzione del servizio, senza sospenderne o ritardare la regolare esecuzione, fatta salva, al fine di non veder decadere il relativo diritto e pertanto la possibilità di far valere in qualsiasi tempo e modo la sua pretesa, l'iscrizione di apposita domanda, ovvero l'apposizione di una riserva, da esplicitare nei 15 giorni successivi con proposizione della domanda stessa:
 - a. sul "primo atto dell'appalto idoneo a riceverla", coevo o immediatamente successivo al fatto da cui essa trae origine (es. verbale di consegna, verbale di sospensione del servizio, documenti contabili ecc.);
 - b. sul certificato di regolare esecuzione del contratto, se le riserve traggano origine dal certificato stesso, perché, per es., esso attesti un ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che l'appaltatore intende contestare;
 - c. sul conto finale. Le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le domande dell'appaltatore, pena la decadenza dei diritti vantati, devono avere contenuto preciso e determinato in ordine alle ragioni su cui si fondano e alla quantificazione della pretesa.
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve indicare le cifre di compenso che l'appaltatore richiede.
5. Non è necessario che le riserve iscritte in occasione di uno stato di avanzamento siano ripetute in occasione degli stati di avanzamento successivi se le cifre rimangono inalterate.

6. Se invece queste subiscono un incremento (per es., a causa del prodursi di ulteriori oneri), è necessario aggiornare le cifre richieste, pena la decadenza dei maggiori importi maturati.
7. Il DEC ha l'obbligo di pronunciarsi sulle riserve dell'appaltatore entro 15 giorni, esponendo adeguatamente le proprie deduzioni, al fine di consentire al RUP la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa.

Art. 41. PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.
2. Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal DEC o dal suo delegato.
3. La ditta, con apposita comunicazione, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il Comune, esaminate le controdeduzioni può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale.
4. Se entro il suddetto termine non saranno pervenute al DEC motivate e comprovate giustificazioni, alla ditta inadempiente verranno applicate le penali sottoindicate.
5. L'Aggiudicatario dovrà presentare semestralmente, a partire dalla data di messa in esercizio, i valori misurati, mettendo a disposizione dell'ente, su richiesta, la dimostrazione delle modalità con le quali sono calcolati gli indici ed il dettaglio della misurazione (es. singoli interventi di manutenzione, elenco dei periodi di servizio non disponibile, ecc.).
6. Qualora il DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Per anomalie si intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemistici o di configurazione.

| Indicatori del livello di servizio | Offerta Ambito del Servizio | Livello di servizio richiesto | Valore Penale |
|---|---|--|--|
| Rispetto dei tempi di attivazione pattuiti all'atto della sottomissione dell'incarico | Piano Attività (installazione, configurazione, formazione, personalizzazione e servizi legati al riuso) | 100% degli obiettivi stabiliti nel piano di attività | 0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo dalla data di Prevista messa in produzione del modulo previsto |
| Tempi di soluzione anomalie riscontrate in fase di collaudo (errori, difetti, mancata corrispondenza rispetto requisiti capitolato, offerta tecniche o ulteriori specifiche formalizzate dal DEC) | Collaudo soluzione proposta e Manutenzione correttiva | 100% entro 20 giorni solari o entro le tempistiche concesse dal DEC. | 0,1 % dell'importo totale della fornitura per ogni giornata lavorativa di ritardo dallo scadere del livello definito (per ogni anomalia riscontrata) |
| Tempi di soluzione malfunzionamenti bloccanti | Manutenzione correttiva | 99% entro 24 ore lavorative dalla segnalazione del problema dal DEC. Calcolato sulla media semestrale degli errori segnalati. 100% entro 48 ore lavorative. | 0,1 % dell'importo totale della fornitura per ogni giornata lavorativa di ritardo dallo scadere del livello definito. |
| Tempi di soluzione di malfunzionamenti non bloccanti | Manutenzione correttiva | 99% entro la data comunicata per la risoluzione, che in ogni caso non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi a partire dalla segnalazione del DEC. Calcolato sulla media semestrale degli errori segnalati | 0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data comunicata. Raddoppiato dopo il mese successivo alla segnalazione effettuata. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Adeguamenti Normativi (inclusi report e flussi verso Enti Sovra Comunali) | Manutenzione adeguativa | 100% entro i termini Concordati e comunque entro i termini per consentire all'Amministrazione di adempiere alla norma. | 0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata. |
| Rispetto dei tempi su attività di consulenza ed assistenza | Consulenza ed assistenza | 98% entro la pianificazione concordata. Calcolato sulla media semestrale delle richieste effettuate. | 0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle date pattuite. Raddoppiato dopo il mese successivo alla segnalazione effettuata. |
| Disponibilità del sistema | Manutenzione sistemistica | La disponibilità viene misurata contando il numero dei fermi non programmati di sistema e la loro durata. $DIS = (\text{tempo totale} - \text{totale durata dei fermi}) / \text{tempo tot}$ $DIS > 98\%$ Valutato ogni anno a partire dalla data di messa in esercizio. | 0,1% per ogni punto percentuale intero per cui DIS è inferiore alla soglia prestabilita. |
| Chiamate risolte | Help Desk | CR= casi chiusi /casi smistati*100 $CR > 65\%$. Valutato ogni anno a partire dalla data di messa in esercizio. | Per ogni punto % in meno rispetto all'obiettivo di CR si applica una penale di importo dello 0,1% dell'importo totale della fornitura |
| Attivazione interventi | Configurazione, servizi legati al riuso | 100% entro i termini concordati e comunque entro un mese dalla richiesta. | Per ogni intervento richiesto e non evaso entro i termini stabiliti si applica lo 0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. |
| Consegna item | Exit Management | 100% entro i termini Concordati e comunque entro un mese dalla scadenza contrattuale | Per ogni item richiesto e non consegnato formalmente entro i termini stabiliti si applica l'0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Nel caso della banca dati (DUMP completo) 5% dell'importo totale per ogni giorno di ritardo. |
| Condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge | Generale | 100% | si applica l'0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione |
| Violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati | Generale | 100% | si applica l'0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione |
| Ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto | Generale | 100% | si applica l'0,1% dell'importo totale della fornitura per ogni |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | mancanza rilevata in ogni contestazione, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione. |
|--|--|--|--|

7. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.
8. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 (trenta) giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.
9. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto.
10. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
11. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempimento dello stesso.
12. In caso di inadempimenti per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e rimosse in modo autonomo.
13. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.
14. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi.

Art. 42. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 21, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento e per il certificato di cui all'articolo 21.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento di cui all'articolo 50 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di cui dell'articolo 50 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 13, 14, 23, 28, 30, 34, 37, 44, 46 del presente Capitolato nonché in caso di:
 - inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei

lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE o dal RUP;

- cessione del contratto a terzi;
 - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciale per l'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti;
 - previsione specifica di disposizioni legislative.
3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
 4. All'impresa inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quanto previsto nel contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
 5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 44. RECESSO

1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. L'ente ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'Aggiudicatario con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
3. In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica;
 - delle spese sostenute dall'Aggiudicatario;
 - di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'ente.

Art. 45. VARIAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Fermi restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal DEC, pertanto:
 - a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b. qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione;
 - c. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.
3. Non sono considerate varianti, e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le modifiche che non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti le modifiche disposte dal DEC se reputate necessarie e/o opportune per migliorare la

funzionalità del servizio nel limite del 10% del valore contrattuale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto.

Art. 46. CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.

Art. 47. CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice, dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 48. MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTATORE

1. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni dell'Impresa.
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
3. A tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc. deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
6. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
7. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 49. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.
2. A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi.
4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.
6. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 50. PAGAMENTI

1. Il corrispettivo totale dovuto è pari all'importo posto a base di gara, ridotto proporzionalmente in base allo sconto offerto dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale.
3. L'Appaltatore fatturerà le competenze spettanti dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed emissione del certificato di pagamento da parte del DEC ex art. 113-bis del Codice contratti.
4. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
5. L'Appaltatore dovrà fatturare, al termine di ogni mese, al Comune di Alessandria, Servizio Autonomo Polizia Locale, via Lanza 29 15121 ALESSANDRIA, codice univoco BVLVCQ, indirizzo PEC: poliziamunicipale@comunedialessandria.it
6. Le fatture dovranno riportare le seguenti specificazioni:
 - a. il numero di CIG: codice identificativo gara;
 - b. modalità di pagamento (IBAN);
7. Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a. all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c. all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori il DEC invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. La Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

Art. 51. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.
3. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 52. REFERENTE TECNICO – RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Entro la data di inizio progetto (specificata nel Piano di Attività) l'Aggiudicatario deve segnalare formalmente all'Amministrazione un Referente Tecnico delegato alla supervisione dell'esecuzione del contratto e ai rapporti con il DEC e i suoi delegati.
2. Si segnalano in via non esaustiva le attività che il Referente Tecnico dovrà svolgere:
 - coordinamento e armonizzazione delle risorse della propria azienda in ragione delle direttive dell'Amministrazione;
 - gestione del team di lavoro;
 - ricerca di personale specializzato necessario per fronteggiare improvvisi carichi di lavoro;
 - controllo e rendicontazione di tutte le attività;
 - comunicazione immediata di potenziali interruzioni o degradi dei livelli di servizio;
 - supporto per eventuali cambiamenti proposti dall'Amministrazione al progetto.
3. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a fornire un nominativo di un proprio incaricato al quale il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government, con apposita disposizione, conferirà l'incarico di "Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali", relativamente ai servizi richiesti nel presente capitolato. Tale incarico non potrà essere rifiutato.
4. L'eventuale sostituzione del Referente Tecnico o del Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali dovrà essere comunicata immediatamente e formalmente all'Amministrazione.
5. Nei periodi di assenza di una delle due figure dovrà essere fornito al DEC il nominativo e i riferimenti del sostituto.

Art. 53. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Al termine del contratto, quando verranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in possesso dell'Aggiudicatario dovranno essere cancellati definitivamente.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o diventino di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
5. L'impresa entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (Ue) 2016/679 (c.d. GDPR). I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.
6. L'impresa, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali dell'impresa stessa, si impegna a trasmettere all'ufficio del responsabile del procedimento relativo al presente appalto una dichiarazione circa l'osservanza delle disposizioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 54. TITOLARITÀ DEI DATI

1. La titolarità di tutte le informazioni gestite, trattate ed elaborate nell'esecuzione delle operazioni previste da questo capitolato resta in capo all'ente.
2. Deve essere garantita in ogni momento la possibilità di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprietà dell'ente, memorizzato nella base dati del servizio, secondo formati, tempi e modalità dettagliatamente documentate e concordate con il DEC. Il patrimonio informativo nella sua completa accezione dovrà essere sempre a disposizione per tutta la durata del contratto e essere corredato della descrizione esaustiva dei dati e metadati (a titolo esplicativo oltre al dump dei dati si dovrà includere lo schema relazionale, le viste, le descrizioni dei campi contenenti dati, le stored-procedure) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta formale.

Art. 55 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 37, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 56. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57. COMUNICAZIONI

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'Aggiudicatario dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Art. 58. CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere sia durante che al termine del contratto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria, salvi eventuali fori inderogabili per legge.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio ai principi generali dell'ordinamento in materia.

Art 59. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:
 - a. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Codice dei contratti pubblici";
 - b. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m. e i.
 - c. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e .s.m. e i.;
 - d. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - e. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 60. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEC

Il RUP è Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Comandante Vicario del Servizio Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, i cui recapiti sono di seguito riportati:

- a. e-mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it;
- b. PEC: comunedialessandria@legalmail.it;
- c. Indirizzo: Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria;
- d. tel. 0131/316611

Il DEC è il Commissario Renzo Riposio, i cui recapiti sono di seguito riportati:

- a. e-mail: renzo.riposio@comune.alessandria.it;
- b. PEC: comunedialessandria@legalmail.it;
- c. Indirizzo: Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria;
- d. Tel.: 0131/316611